



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)

per i lavori di approvvigionamento, allestimento e smontaggio spazi espositivi da eseguirsi all'interno del quartiere fieristico L. Maschiella di Bastia Umbra nell'ambito della manifestazione "AGRIUMBRIA 2026".

Revisione n. 00 del 5 Marzo 2026



06083 BASTIA UMBRA (PG)
Piazza Moncada - Centro Fieristico
www.umbriafiere.it
info@umbriafiere.it

  27-29 MARZO 2026 MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA ZOOTECNIA ALIMENTAZIONE	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
--	---	------------------------------

INDICE

1. Finalità del D.U.V.R.I.	4
2. Anagrafica dell'Organizzatore.....	5
3. Soggetti destinatari del D.U.V.R.I.	6
4. Oggetto dei Lavori	6
5. Misure generali di prevenzione	7
5.1 Turni di lavoro ed accesso ai luoghi di lavoro	7
5.2 Tessera di riconoscimento	7
5.3 Misure generali di prevenzione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.....	7
5.4 Misure specifiche di prevenzione dai rischi da attuare nel quartiere fieristico	11
5.5 Misure di prevenzione nell'uso di carrelli elevatori per la movimentazione delle merci	12
5.6 Misure di prevenzione nell'uso degli apparecchi di sollevamento	13
5.7 Misure di prevenzione nell'uso delle piattaforme elevatrici (PLE)	15
5.8 Misure di prevenzione nell'uso delle attrezzature di lavoro.....	16
5.9 Misure di prevenzione nell'uso delle scale portatili	17
5.10 Circolazione Interna al Quartiere Fieristico	19
5.11 Misure di prevenzione del rischio di incendio, emergenza ed evacuazione	20
6. Rischi di Interferenze e misure di prevenzione e protezione da attuare	23
7. Dispositivi di Protezione Individuale conseguenti ai rischi di interferenza	33
8. Costi per la sicurezza	34

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. UMBRIAFIERE S.p.A. quale Organizzatore dell'evento AGRIUMBRIA 2026 ha elaborato il presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure necessarie per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti a interferenze.

Il presente documento non contempla la valutazione dei rischi propri degli Espositori, Allestitori e Fornitori i quali dovranno attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

Bastia Umbra, 5 Marzo 2026

UMBRIAFIERE S.p.A.
Il Presidente
Antonio Forini

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

1. Finalità del D.U.V.R.I.

Il presente documento è stato elaborato da UMBRIAFIERE S.p.A. per promuovere la cooperazione ed il coordinamento con ESPOSITORI, ALLESTITORI e FORNITORI, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti alle potenziali interferenze con i lavori da svolgere, in applicazione a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008.

Con il presente documento vengono fornite ad ESPOSITORI, ALLESTITORI e FORNITORI:

- ⇒ le informazioni sui rischi di carattere generale esistenti nel quartiere fieristico e sulle conseguenti misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
- ⇒ le informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui si è destinati ad operare;
- ⇒ le informazioni sulle misure di prevenzione proposte in relazione alle possibili interferenze.

Gli ESPOSITORI, ALLESTITORI e FORNITORI si impegnano a trasmettere tutte le informazioni contenute nel presente documento a tutti i propri lavoratori che si troveranno ad operare all'interno del quartiere fieristico nell'ambito della manifestazione AGRIUMBRIA 2026.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

2. Anagrafica dell'Organizzatore

Denominazione:	UMBRIAFIERE S.p.A.
Sede Legale e Operativa:	Piazza Moncada 06083 – Bastia Umbra (PG) c/o Centro fieristico “L. Maschiella”
P.Iva e/o Codice Fiscale:	02270300540
Attività esercitata:	– Organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. – Gestione di spazi fieristici in proprietà e di terzi, con relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi ad essi connessi. – Locazione a terzi di spazi per manifestazioni fieristiche, iniziative istituzionali, commerciali e sociali
Datore di lavoro:	Antonio Forini (Presidente C.d.A.)
R.S.P.P. (Esterno):	Sandro Baldoni (SAECO Servizi Tecnici Integrati S.r.l.) Via Patrono d'Italia, 66 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075 8042614 – 335 1377475
Medico Competente:	Ida Elena Sapia Via dell'Acero, n° 24 - 06131 Perugia Email: elena.sapia@hotmail.com
Referenti (Staff):	Amministrazione: Tiziano Falaschi
	Marketing Programmazione: Valter Sirci
	Logistica: Edoardo Cormanni
	Ufficio Tecnico: Arianna Pettirossi
	Segreteria: Veronica Battistelli
Contatti:	Tel. 075 8004005 Email: info@umbriafierye.it - umbriafierye@pec.it

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	--	---

3. Soggetti destinatari del D.U.V.R.I.

I soggetti interessati all'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel presente documento sono:

- **UMBRIAFIERE**
Organizzatore dell'evento AGRIUMBRIA 2026
- **ESPOSITORI**
aziende o altri soggetti giuridici che partecipano alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica acquisita direttamente dall'Organizzatore.
- **ALLESTITORI**
aziende o lavoratori autonomi titolari del contratto di appalto con l'Espositore per il montaggio e lo smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive.
- **FORNITORI**
aziende o lavoratori autonomi fornitrici di beni e servizi all'Organizzatore, agli Espositori e agli Allestitori che hanno accesso al quartiere fieristico.

4. Oggetto dei Lavori

Il presente documento (D.U.V.R.I.) indica le misure di prevenzione e coordinamento tra i diversi soggetti che intervengono a vario titolo nella manifestazione di AGRIUMBRIA 2026, per l'esecuzione delle seguenti attività:

- Allestimento e smontaggio stand e spazi espositivi
- Montaggio e smontaggio tensostrutture e opere provvisorie
- Posa in opera e smontaggio di impianti tecnologici temporanei
- Approvvigionamenti e operazioni di facchinaggio
- Servizi di pulizia degli stand e spazi espositivi

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

5. **Misure generali di prevenzione**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., UMBRIAFIERE fornisce nei paragrafi seguenti le misure di prevenzione, protezione e di emergenza che ESPOSITORI, ALLESTITORI e FORNITORI dovranno attuare durante l'esecuzione dei lavori indicati al precedente paragrafo 4 e oggetto del presente documento.

In particolare gli ESPOSITORI, ALLESTITORI e FORNITORI si obbligano a rispettare le disposizioni contenute nei paragrafi successivi nonché di informare adeguatamente i propri lavoratori su tali disposizioni e di vigilare sul rispetto di esse per tutta la durata dei lavori di approvvigionamento, allestimento e smontaggio degli spazi espositivi.

5.1 Turni di lavoro ed accesso ai luoghi di lavoro

Le modalità di accesso al quartiere fieristico per le attività di allestimento e smontaggio degli spazi espositivi nonché per gli approvvigionamenti funzionali alla manifestazione, sono indicati nel Regolamento di Manifestazione consultabile al seguente indirizzo web: https://www.agriumbria.eu/default2.asp?active_page_id=102 e sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente D.U.V.R.I.. E' fatto obbligo agli ESPOSITORI di comunicare ai propri lavoratori nonché agli ALLESTITORI e FORNITORI da loro incaricati, le modalità e gli orari di accesso al quartiere fieristico.

5.2 Tessera di riconoscimento

Tutti i lavoratori degli ESPOSITORI nonché degli ALLESTITORI e FORNITORI dovranno essere dotati di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. Tale tessera dovrà essere sempre in possesso dei lavoratori durante la loro permanenza all'interno del quartiere fieristico.

5.3 Misure generali di prevenzione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

UMBRIAFIERE S.p.A., gli ESPOSITORI, ALLESTITORI e FORNITORI, a seguito dell'individuazione dei rischi e nell'ambito della cooperazione e del coordinamento degli interventi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si obbligano ad attuare le seguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori. In particolare:

- 1) E' fatto obbligo ad ogni singolo ESPOSITORE di informare i propri ALLESTITORI e FORNITORI delle misure di sicurezza e delle disposizioni contenute nel presente D.U.V.R.I. e nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico e nel Regolamento di Manifestazione ai fini

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, consultabili al seguente indirizzo web:

https://www.agriumbria.eu/default2.asp?active_page_id=102.

- 2) E' fatto obbligo ad ogni singolo ESPOSITORE di individuare un proprio responsabile/preposto per la gestione delle attività da svolgere all'interno del quartiere fieristico ed in particolare per sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro compiti nonché del rispetto:

- a) delle misure di prevenzione e protezione atte a tutelare la salute e la sicurezza dei prestatori di lavoro, compreso l'obbligo di utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
- b) delle disposizioni emanate da UMBRIAFIERE e contenute nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico e nel Regolamento di Manifestazione consultabili al seguente indirizzo web: https://www.agriumbria.eu/default2.asp?active_page_id=102 ;
- c) delle misure di prevenzione e protezione contenute nel presente D.U.V.R.I.

Tale responsabile/preposto, in situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, interviene direttamente per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e se necessario sospende la singola attività lavorativa.

Nel caso in cui l'ESPOSITORE non individui un proprio responsabile/preposto per le attività di cui sopra, tale ruolo si intende ricoperto dall'ESPOSITORE stesso, ovvero dal legale rappresentante del soggetto giuridico che ha stipulato il contratto con UMBRIAFIERE.

- 3) E' fatto obbligo ad ogni singolo ALLESTITORE di individuare un proprio responsabile/preposto per la gestione delle attività da svolgere all'interno del quartiere fieristico ed in particolare per sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro compiti nonché del rispetto:

- a) delle misure di prevenzione e protezione atte a tutelare la salute e la sicurezza dei prestatori di lavoro, compreso l'obbligo di utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
- b) delle disposizioni emanate da UMBRIAFIERE e contenute nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico e nel Regolamento di Manifestazione consultabili al seguente indirizzo web: https://www.agriumbria.eu/default2.asp?active_page_id=102 ;
- c) delle misure di prevenzione e protezione contenute nel presente D.U.V.R.I..

Tale responsabile/preposto, in situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, interviene direttamente per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e se necessario sospende la singola attività lavorativa.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

Nel caso in cui l'ALLESTITORE non individui un proprio responsabile/preposto per le attività di cui sopra, tale ruolo si intende ricoperto dall'ALLESTITORE stesso, ovvero dal legale rappresentante del soggetto giuridico che ha stipulato il contratto con l'ESPOSITORE o con UMBRIAFIERE.

- 4) Ogni singolo ALLESTITORE si obbliga ad assicurare per tutta la durata dei lavori di allestimento e smontaggio degli spazi espositivi la presenza di un proprio/responsabile (preposto) all'interno del quartiere fieristico.
- 5) Ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE si impegnano a rispettare tutte le disposizioni e procedure di sicurezza emanate dalla UMBRIAFIERE nel corso delle attività di approvvigionamento, allestimento e smontaggio degli spazi espositivi e finalizzate alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
- 6) Qualora l'ESPOSITORE, l'ALLESTITORE e il FORNITORE nello svolgimento della propria attività ravvisasse situazioni di potenziale pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, è obbligato a segnalare immediatamente il fatto allo staff di UMBRIAFIERE al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione più idonee.
- 7) In caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato è fatto obbligo all'ESPOSITORE, all'ALLESTITORE e al FORNITORE di sospendere subito l'attività lavorativa dei propri addetti e di segnalare immediatamente il fatto allo staff di UMBRIAFIERE al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione più idonee.
- 8) Tutti i lavoratori impiegati dall'ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE all'interno del quartiere fieristico dovranno aver ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. ed in conformità all'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.
- 9) Tutti i lavoratori impiegati dall'ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE all'interno del quartiere fieristico che utilizzano attrezzature di lavoro così come definite dall'art. 69 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., dovranno essere in possesso della specifica formazione prevista dall'art. 73 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. nonché della formazione prevista dall'Accordo Stato Regione dl 17/04/2025, se applicabile.
- 10) Nei lavori di manutenzione, posa in opera e smontaggio di impianti elettrici e parti elettriche di impianti tecnologici di qualunque tipologia, tutti i lavoratori impiegati dall'ESPOSITORE, e ALLESTITORE dovranno essere in possesso della specifica formazione e dovranno essere

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	--

riconosciuti idonei dal proprio Datore di Lavoro in conformità alla norma CEI 11-27 per eseguire:

- a) lavori elettrici fuori tensione o in prossimità di parti attive con tensione pericolosa;
- b) lavori elettrici sotto tensione su sistemi di categoria 0 e 1.

- 11) Tutti i lavoratori impiegati dall'ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE all'interno del quartiere fieristico dovranno essere tutti dotati dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) così come previsto dalla propria valutazione dei rischi e dal presente D.U.V.R.I.. Inoltre, dovranno essere tutti formati, informati e addestrati al loro utilizzo. Ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE, dietro segnalazione dei propri lavoratori, provvederà immediatamente al reintegro o alla sostituzione di tutti i D.P.I. non più idonei.
- 12) È fatto obbligo ai lavoratori impiegati dall'ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE all'interno del quartiere fieristico di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti all'interno del quartiere fieristico.
- 13) Qualora durante l'esecuzione dei lavori avvengano fatti o situazioni attualmente non previsti e pregiudizievoli della salute e della sicurezza dei lavoratori e/o di altre persone presenti a vario titolo nel quartiere fieristico, è fatto obbligo ai lavoratori dell'ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE, di sospendere immediatamente la propria attività e di informare immediatamente il proprio responsabile/preposto.
- 14) A seguito di segnalazione è fatto obbligo al responsabile/preposto di ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE di comunicare immediatamente allo staff di UMBRIAFIERE il fatto o la situazione riscontrata al fine di eliminare o ridurre i rischi tramite l'individuazione di apposite misure di prevenzione e protezione, in modo tale da poter riprendere l'attività lavorativa.
- 15) L' ESPOSITORE, ALLESTITORE e il FORNITORE possono, in qualsiasi momento, proporre a UMBRIAFIERE, in base alla propria esperienza e competenza, idee in merito alle attività di prevenzione e protezione che si potrebbero attuare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

5.4 Misure specifiche di prevenzione dai rischi da attuare nel quartiere fieristico

Di seguito sono descritte le misure di prevenzione specifiche da attuare nel quartiere fieristico L.Maschiella di Bastia Umbra, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'ESPOSITORE, dell'ALLESTITORE e del FORNITORE. In particolare:

- 1) È fatto divieto assoluto di salire e/o eseguire qualsiasi tipo di attività sull'intradosso ed estradosso della copertura dei fabbricati presenti nel quartiere fieristico, senza la preventiva autorizzazione scritta del datore di lavoro di UMBRIAFIERE.
- 2) È fatto assoluto divieto a chiunque di fumare all'interno di locali chiusi e in prossimità di materiale infiammabile e combustibile. E' altresì fatto assoluto divieto di gettare i mozziconi di sigarette all'interno di tombini e fogne, gli stessi dovranno essere accuratamente spenti e gettati negli appositi contenitori.
- 3) E' fatto assoluto divieto di depositare anche temporaneamente materiale di qualunque tipo davanti o dietro le porte delle uscite di emergenza dei padiglioni, le quali devono rimanere sempre sgombrare e facilmente fruibili in tutte le fasi di montaggio stand, svolgimento fiera e smontaggio stand.
- 4) È fatto assoluto divieto di accendere fuochi e di usare fiamme libere all'interno del quartiere fieristico.
- 5) È fatto obbligo ai lavoratori di ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE autorizzati al transito veicolare nelle zone e piazzali del quartiere fieristico, di procedere con il proprio autoveicolo a passo d'uomo rispettando la segnaletica (ove presente) e le norme del codice della strada.
- 6) E' fatto obbligo ad ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE di rispettare le seguenti disposizioni durante le fasi di allestimento e disallestimento degli spazi espositivi:
 - a) divieto di occupare anche temporaneamente con qualsiasi tipo di materiale lo spazio espositivo degli espositori adiacenti al proprio;
 - b) divieto di occupare anche temporaneamente con qualsiasi tipo di materiale le vie di circolazione tra i vari spazi espositivi in modo tale da ostruire completamente le vie di passaggio;
 - c) divieto di stoccare anche temporaneamente qualsiasi tipo di materiale di fronte alle porte delle uscite di emergenza.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	--

- 7) Nel caso di esecuzione di lavori particolari dove vi può essere un rischio di interferenza con attività svolte da terzi tali da determinare un pericolo per la sicurezza di terzi è fatto obbligo ad ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE di delimitare con apposito nastro segnaletico bianco-rosso la zona di intervento e di segnalare mediante apposita cartellonistica il divieto di accesso a tale area alle persone non autorizzate.
- 8) È fatto assoluto divieto ai lavoratori di ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE di utilizzare attrezzature di lavoro di proprietà di UMBRIAFIERE o di altro soggetto terzo (altro espositore, allestitore e fornitore) presente all'interno del quartiere fieristico, senza una specifica autorizzazione scritta da parte del proprietario dell'attrezzatura. Nella fattispecie il presente divieto si applica a tutte le attrezzature di lavoro così definite dall'art. 69 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. .
- 9) È fatto obbligo all'ESPOSITORE che si avvale di altre imprese e/o lavoratori autonomi per le attività di allestimento e fornitura di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel quartiere fieristico, negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività che dovranno svolgere, sulla base di quanto indicato nel presente D.U.V.R.I. e nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico consultabile al seguente indirizzo web:
https://www.agriumbria.eu/default2.asp?active_page_id=102 .

5.5 Misure di prevenzione nell'uso di carrelli elevatori per la movimentazione delle merci

Qualora sia necessario utilizzare dei carrelli elevatori nel quartiere fieristico durante il montaggio e lo smontaggio degli spazi espositivi, l'ESPOSITORE, l'ALLESTITORE e il FORNITORE che ha tale necessità potrà farlo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) disponibilità giuridica del carrello elevatore in quanto di proprietà, oppure in caso di noleggio o concessione in uso, possesso di:
 - a) copia del contratto di noleggio o di atto scritto in cui viene concesso in uso il carrello elevatore dal proprietario al soggetto utilizzatore
 - b) attestazione da parte del proprietario del carrello elevatore, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, che il carrello concessa in uso o a noleggio senza conducente, è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;
- 2) il carrello elevatore deve essere in possesso della marcatura CE (rilasciata dal costruttore) e deve essere in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, ovvero deve aver effettuato tutti gli interventi di manutenzione previsti dal costruttore e riportati nel libretto d'uso e manutenzione;

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	--

- 3) l'operatore che utilizza il carrello elevatore deve essere in possesso dell'attestato di formazione e addestramento ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (patentino) in corso di validità (l'attestato deve essere portato al seguito dell'operatore e reso disponibile per eventuali controlli);
- 4) i carrelli elevatori con motore a combustione (gasolio) possono essere utilizzati solo ed esclusivamente sui piazzali esterni, non possono essere utilizzati all'interno dei padiglioni;
- 5) i carrelli elevatori elettrici possono accedere all'interno dei padiglioni e sui piazzali esterni, ma non può essere effettuata la ricarica all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026;
- 6) i carrelli elevatori non potranno essere lasciati parcheggiati all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026 durante la manifestazione;

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026 carrelli elevatori sprovvisti dei controlli e delle manutenzioni periodiche previste dal costruttore.

Nel caso di utilizzo di carrelli sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi (esempio: manitou o merlo) oltre a quanto detto nei precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) devono possedere anche i seguenti requisiti:

- a) immatricolazione all'INAIL come apparecchi di sollevamento;
- b) possesso della verifica periodica in corso di validità, ai sensi dell'art. 71 comma 11 e dell'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008;
- c) possesso dei controlli periodici trimestrali, ai sensi del punto 3.1.2 dell'Allegato VI del D.Lgs. n° 81/2008.

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) devono essere disponibili per eventuali controlli.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e alle precedenti lettere a), b), c) comporterà l'immediata interdizione all'utilizzo del carrello e l'uscita dall'area della manifestazione di AGRIUMBRIA 2026.

5.6 Misure di prevenzione nell'uso degli apparecchi di sollevamento

Qualora sia necessario utilizzare apparecchi di sollevamento durante le fasi di montaggio e smontaggio degli spazi espositivi, l'ESPOSITORE, l'ALLESTITORE e il FORNITORE che ha tale necessità potrà farlo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) disponibilità giuridica dell'apparecchio di sollevamento in quanto di proprietà, oppure in caso di noleggio o concessione in uso, possesso di:
 - a) copia del contratto di noleggio o di atto scritto in cui viene concessa in uso l'apparecchio di sollevamento dal proprietario al soggetto utilizzatore

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	--

- b) attestazione da parte del proprietario dell'apparecchio di sollevamento, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, che l'apparecchio di sollevamento concesso in uso o a noleggio senza conducente, è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;
- 2) gli apparecchi di sollevamento devono essere in possesso della marcatura CE (rilasciata dal costruttore) e deve essere in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, ovvero deve aver effettuato tutti gli interventi di manutenzione previsti dal costruttore e riportati nel libretto d'uso e manutenzione;
- 3) gli apparecchi di sollevamento devono essere in possesso:
- a) dell'immatricolazione INAIL come apparecchi di sollevamento di materiali;
 - b) della verifica periodica in corso di validità, ai sensi dell'art. 71 comma 11 e dell'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008;
 - c) dei controlli periodici trimestrali, ai sensi del punto 3.1.2 dell'Allegato VI del D.Lgs. n° 81/2008;
- 4) gli operatori che utilizzano l'apparecchio di sollevamento devono essere in possesso dell'attestato di formazione e addestramento ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (patentino) in corso di validità (l'attestato deve essere portato al seguito dell'operatore e reso disponibile per eventuali controlli);
- 5) gli apparecchi di sollevamento installati su automezzi con motore a combustione (gasolio) possono essere utilizzati solo ed esclusivamente sui piazzali esterni, non possono essere utilizzati all'interno dei padiglioni;
- 6) gli apparecchi di sollevamento non potranno essere lasciati parcheggiati all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026 durante la manifestazione.

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) devono essere tutti disponibili per eventuali controlli. Il mancato possesso anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) comporterà l'immediata interdizione all'utilizzo dell'apparecchio di sollevamento e l'uscita dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026.

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026 apparecchi di sollevamento sprovvisti dei collaudi e delle verifiche periodiche, in corso di validità, previste dalla vigente normativa ed in particolare quelle di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

 Agriumbria LA FORZA DELLA FILIERA 27-29 MARZO 2026 MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA ZOOTECNIA ALIMENTAZIONE	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
--	---	------------------------------

5.7 Misure di prevenzione nell'uso delle piattaforme elevatrici (PLE)

Qualora sia necessario utilizzare delle piattaforme mobili elevabili (PLE), durante le fasi di montaggio e smontaggio degli spazi espositivi, l'ESPOSITORE, l'ALLESTITORE e il FORNITORE che ha tale necessità potrà farlo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) disponibilità giuridica della piattaforma elevatrice in quanto di proprietà, oppure in caso di noleggio o concessione in uso, possesso di:
 - a) copia del contratto di noleggio o di atto scritto in cui viene concessa in uso la piattaforma elevatrice dal proprietario al soggetto utilizzatore
 - b) attestazione da parte del proprietario della piattaforma elevatrice, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, che la piattaforma elevatrice concessa in uso o a noleggio senza conducente, è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;
- 2) le piattaforme elevatrici (PLE) devono essere in possesso della marcatura CE (rilasciata dal costruttore) e devono essere in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, ovvero deve aver effettuato tutti gli interventi di manutenzione previsti dal costruttore e riportati nel libretto d'uso e manutenzione;
- 3) le PLE devono essere in possesso:
 - a) dell'immatricolazione INAIL come apparecchi di sollevamento persone;
 - b) della verifica periodica in corso di validità, ai sensi dell'art. 71 comma 11 e dell'Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008;
- 4) gli operatori che utilizzano le PLE devono essere in possesso dell'attestato di formazione e addestramento ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (patentino) in corso di validità (l'attestato deve essere portato al seguito dell'operatore e reso disponibile per eventuali controlli);
- 5) le PLE installate su automezzi con motore a combustione (gasolio) possono essere utilizzate solo ed esclusivamente sui piazzali esterni, non possono essere utilizzati all'interno dei padiglioni;
- 6) le PLE ad azionamento elettrico possono accedere all'interno dei padiglioni e sui piazzali esterni, ma non può essere effettuata la ricarica all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026;
- 7) le PLE non potranno essere lasciate parcheggiate all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026 durante la manifestazione.

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) devono essere tutti disponibili per eventuali controlli. Il mancato possesso anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3)

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	--

e 4) comporterà l'immediata interdizione all'utilizzo delle PLE e l'uscita dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026.

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026 Piattaforme mobili elevabili (PLE) sprovviste dei collaudi e delle verifiche periodiche, in corso di validità, previste dalla vigente normativa ed in particolare quelle di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.

5.8 Misure di prevenzione nell'uso delle attrezzature di lavoro

Per attrezzatura di lavoro, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 81/2008, si intende "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro".

E' fatto obbligo a chiunque di utilizzare, all'interno del quartiere fieristico nell'ambito della manifestazione AGRIUMBRIA 2026, esclusivamente attrezzature di lavoro in possesso di apposita certificazione "CE" ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010 e corredate dal relativo manuale d'uso e manutenzione.

Nel caso in cui si utilizzassero attrezzature costruite prima dell'entrata in vigore della normativa di cui sopra quindi sprovviste di certificazione "CE", queste dovranno inderogabilmente essere conformi alle norme sancite dall'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'adeguatezza delle protezioni fisse e mobili, degli organi di comando e delle protezioni elettriche. Tutte le attrezzature di lavoro ad azionamento elettrico dovranno essere collegate all'impianto di terra o dotate di doppio isolamento certificato da Istituto riconosciuto ai sensi del D.M. 20/11/1968.

E' rigorosamente vietato utilizzare all'interno dall'area della manifestazione AGRIUMBRIA 2026 attrezzature di lavoro sprovviste dei controlli e delle manutenzioni periodiche previste dal costruttore. Tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro dovranno essere in possesso della specifica formazione prevista dall'art. 73 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n° 81/2008, nonché della formazione, addestramento e abilitazione prevista dall'Accordo Stato Regione di 17/04/2025, se applicabile. E' fatto obbligo ai datori di lavoro dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro di fornire ad essi idonei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), adeguati all'attrezzatura in uso e all'attività lavorativa svolta.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

5.9 Misure di prevenzione nell'uso delle scale portatili

Le scale portatili utilizzabili all'interno del quartiere fieristico per le attività di montaggio e smontaggio degli spazi espositivi sono delle seguenti tipologie:

- scala portatili in appoggio
- scale portatili doppie

E' fatto obbligo ad ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE di utilizzare esclusivamente scale portatili conformi alla Norma Tecnica UNI EN 131 in possesso della relativa certificazione rilasciata dal fabbricante (D.M. 23-03-2000).

La scelta della scala portatile più idonea da utilizzare, relativamente al lavoro da svolgere, deve avvenire da parte di ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE dopo aver considerato che:

1) la scala portatile in appoggio:

- è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, e se usata per tale scopo dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura
- non deve superare l'altezza di 5 m
- deve possedere sempre i montanti dotati di piedini antisdrucchiolo
- va sempre utilizzata su un piano d'appoggio stabile, orizzontale e non cedevole
- l'inclinazione deve essere tale che la base deve essere posizionata a una distanza pari a circa 1/4 dell'altezza (esempio: 1 metro di base per 4 metri di altezza).

2) la scala doppia:

- non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo
- non deve superare l'altezza di 5 m
- deve possedere sempre il limitatore di apertura
- deve possedere sempre i montanti dotati di piedini antisdrucchiolo
- va sempre utilizzata su un piano d'appoggio stabile, orizzontale e non cedevole
- non deve essere mai utilizzata in appoggio con la configurazione chiusa.

3) la scala trasformabile:

- nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri in entrambi le configurazioni (configurazione doppia e in appoggio)
- in configurazione di scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo
- in configurazione di scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

- in configurazione di scala in appoggio, usata per l’accesso, dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura
- deve possedere sempre il limitatore di apertura
- deve possedere sempre i montanti dotati di piedini antisdrucchiolo
- va sempre utilizzata su un piano d'appoggio stabile, orizzontale e non cedevole.

Per tutte le tipologie di scale portatili la scelta deve avvenire dopo aver considerato che:

- a) si dovrà salire sulla scala fino a un'altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;
- b) non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
- c) non si dovrà salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
- d) una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona;
- e) una scala a gradini permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un confort maggiore rispetto a quella a pioli;
- f) occorre verificare la conformità della scala al D.Lgs. n. 81/2008 che riconosce la norma tecnica UNI EN 131 e la presenza di un foglio o libretto recante:
 - una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti
 - le indicazioni per un corretto impiego
 - le istruzioni per la manutenzione e la conservazione
 - gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131-1 e 2
 - una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131-1 e 2
- g) ogni scala deve essere accompagnata dalle istruzioni di base indicanti le corrette modalità d’uso e i divieti (libretto istruzioni o idonea segnaletica di sicurezza con pittogrammi).

E’ fatto obbligo ad ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE di effettuare una idonea azione di formazione sul corretto utilizzo delle scale portatili ai propri lavoratori impegnati nelle attività di montaggio e smontaggio degli spazi espositivi.

  27-29 MARZO 2026 MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA / ZOO TECNOLOGIA / ALIMENTAZIONE	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	------------------------------

5.10 Circolazione Interna al Quartiere Fieristico

Per la circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli all'interno del quartiere fieristico è obbligatorio per chiunque rispettare rigorosamente le seguenti disposizioni:

- 1) Rispetto delle disposizioni previste dalla segnaletica orizzontale e verticale presente.
- 2) Rispetto per qualunque tipo di veicolo del limite massimo di velocità di 10 Km/h.
- 3) È obbligatorio in caso di soste prolungate di spegnere sempre il motore.
- 4) È obbligatorio parcheggiare unicamente negli spazi a ciò preposti.
- 5) È vietato sostare e fermarsi anche per pochi istanti con il proprio veicolo davanti alle porte di accesso ai padiglioni, alle uscite di emergenza e in prossimità degli incroci.
- 6) È vietato ostruire con la fermata del proprio veicolo, gli accessi al Quartiere Fieristico, le vie dedicate alla circolazione d'emergenza e le vie di fuga.
- 7) È vietato l'accesso a qualunque tipo di veicolo all'interno dei padiglioni, fatta eccezione per veicoli e carrelli elevatori con motori elettrici. E' consentito in deroga l'accesso di veicoli con motore a combustione di classe non inferiore a Euro 3 a condizione che venga spento immediatamente il motore durante il carico e lo scarico dei materiali e solo se espressamente autorizzati da UMBRIAFIERE. Le deroghe saranno concesse esclusivamente nel caso di oggettive impossibilità alternative per lo scarico e il carico dei materiali particolarmente ingombranti e pesanti.
- 8) La sosta nelle adiacenze dei padiglioni dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico di merci ed attrezzature. I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate a parcheggio. Non sono inoltre consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o rimorchi o parti staccabili di veicoli non semoventi.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento ed ove applicabile è obbligatorio per chiunque rispettare le disposizioni contenute nel Codice della Strada vigente.

Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merci potranno accedere al quartiere fieristico esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti da UMBRIAFIERE e indicati nel Regolamento di Manifestazione. In ogni caso tutte le persone e i veicoli di Espositori, Allestitori e Fornitori dovranno essere muniti di apposito permesso d'ingresso rilasciato da UMBRIAFIERE.

Agli Espositori, Allestitori e Fornitori sono rilasciati da UMBRIAFIERE i permessi di accesso per persone e autoveicoli nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Tecnico del Quartiere Fieristico e nel Regolamento di Manifestazione consultabili al seguente indirizzo web:

https://www.agriumbria.eu/default2.asp?active_page_id=102 ;

E' rigorosamente vietato l'accesso al quartiere fieristico di automezzi senza permesso di accesso.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

5.11 Misure di prevenzione del rischio di incendio, emergenza ed evacuazione

Gli ESPOSITORI, gli ALLESTITORI e i FORNITORI, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento degli interventi con UMBRIAFIERE, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si obbligano ad attuare le seguenti misure di prevenzione dal rischio di incendio e di emergenza ed evacuazione dei locali. In particolare:

1) È fatto obbligo a chiunque acceda al quartiere fieristico di mantenere un contegno civile nel rispetto dei beni e delle attrezzature in esso contenute, nonché dei terzi presenti all'interno del quartiere. È fatto altresì obbligo di osservare prontamente e scrupolosamente le disposizioni impartite dal personale presente nel quartiere, nonché quelle previste da avvisi scritti, segnaletica e comunicati diffusi attraverso l'impianto audio. Si precisa che i comunicati diffusi attraverso l'impianto audio e le disposizioni impartite dal personale preposto alla gestione delle emergenze, prevalgono su tutti gli altri avvisi.

2) Il quartiere fieristico è dotato di presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di personale idoneo per intervenire in caso di emergenza per evitare il propagarsi di un incendio, se correttamente e tempestivamente avvisato.

Chiunque scopra un principio di incendio è obbligato a dare immediatamente l'allarme avvertendo le persone presenti sul luogo interessato dall'evento e lo staff di UMBRIAFIERE.

Chiunque si trovi di fronte a un principio di incendio, può intervenire direttamente utilizzando gli estintori presenti nel quartiere fieristico, solo ed esclusivamente se si è in grado di utilizzarli e, comunque, solo se l'intervento è di facile attuazione e ragionevolmente privo di rischi.

In caso contrario, o nel caso di non conoscenza dell'uso dell'estintore, si è obbligati a dare immediatamente l'allarme avvertendo lo staff di UMBRIAFIERE.

Qualora si sia intervenuti sul principio d'incendio con successo, si è comunque obbligati ad avvertire immediatamente dell'accaduto lo staff di UMBRIAFIERE.

3) Nel caso in cui venga impartito l'ordine di Evacuazione, ogni persona che si trova all'interno del quartiere fieristico deve:

- a) mantenere la calma;
- b) non gridare, non correre, non creare allarmismi o confusione;
- c) interrompere qualunque tipo di attività, e dirigersi all'esterno dei fabbricati utilizzando le uscite di emergenza e le vie di fuga previste, senza portare con sé oggetti ingombranti;
- d) non indugiare o ostruire gli accessi alle vie di fuga;
- e) non utilizzare autoveicoli per evacuare dal quartiere fieristico ma uscire a piedi utilizzando le vie di fuga e le uscite di emergenza segnalate;
- f) non tornare indietro per nessun motivo;

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

- g) non trattenersi nei punti di transito per non intralciare gli interventi ed i mezzi di emergenza;
- h) servirsi esclusivamente delle vie di fuga indicate nelle planimetrie di orientamento presenti nel quartiere fieristico con divieto assoluto di utilizzare altre vie;
- i) non utilizzare percorsi diversi da quelli segnalati;
- j) aiutare le persone in difficoltà ad abbandonare i locali;
- k) non eseguire azioni o comportamenti al di sopra delle proprie possibilità;
- l) attenersi scrupolosamente agli ordini impartiti dagli Addetti all'Emergenza Antincendio;
- m) raggiungere un luogo sicuro all'esterno del quartiere fieristico
- n) non rientrare all'interno di fabbricati e/o all'interno del quartiere fieristico fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza e non sia ordinato esplicitamente dagli Addetti all'Emergenza Antincendio.

In caso di Emergenza o Evacuazione è rigorosamente vietato prendere il proprio mezzo parcheggiato all'interno del quartiere fieristico e recarsi verso le uscite, in quanto si verrebbe a creare un ostacolo per l'accesso dei soccorsi pubblici e il deflusso delle persone.

- 4) Durante le attività di montaggio e smontaggio degli stand e spazi espositivi della manifestazione è funzionante un punto di Primo Soccorso in grado di gestire le emergenze sanitarie con personale formato e addestrato. Durante tutto il periodo di svolgimento saranno disponibili anche mezzi mobili della Croce Rossa Italiana con personale sanitario. Il punto di Primo Soccorso è in grado di allertare i soccorsi pubblici di emergenza (Servizio 118) per richiedere un immediato intervento dei mezzi di soccorso.

Al verificarsi di un malore o emergenza sanitaria di qualsiasi genere, si è obbligati a dare immediatamente l'allarme presso il punto di Prima Assistenza.

Al fine di rendere l'intervento del personale e dei mezzi di Primo Soccorso più efficace possibile, è necessaria la massima collaborazione di tutti i presenti per non intralciare le relative manovre di assistenza e non compromettere in alcun modo l'agibilità dei percorsi di emergenza.

- 5) All'interno del quartiere fieristico devono essere sempre rispettati da chiunque i divieti e le misure di prevenzione incendi di seguito elencati:
- a) è vietato fumare all'interno di luoghi chiusi;
 - b) è vietato gettare in terra o nei tombini mozziconi di sigaretta;
 - c) è vietato utilizzare qualsiasi accessorio a fiamma libera (accendini, ecc.) per qualsiasi motivo all'interno di luoghi chiusi;

  27-29 MARZO 2026 MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA / ZOOTECNIA / ALIMENTAZIONE	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
--	---	------------------------------

- d) è vietato depositare o lasciare materiali lungo le vie di esodo e in prossimità delle uscite di sicurezza;
- e) è severamente vietato collocare davanti e dietro le porte delle uscite di emergenza materiali o ingombri di qualsiasi genere che possono ostacolare il deflusso;
- f) è vietato spostare gli estintori presenti nel quartiere fieristico dalla posizione in cui sono ubicati;
- g) è vietato prelevare l'acqua dagli idranti presenti nel quartiere fieristico;
- h) è vietato bloccare o manomettere per qualsiasi motivo il dispositivo di apertura delle porte delle uscite di emergenza;
- i) è vietato aprire per qualsiasi motivo i quadri elettrici presenti nel quartiere fieristico;
- j) è vietato attaccare o appendere alle strutture dei padiglioni manifesti, pannelli, stendardi, adesivi e materiali simili;
- k) è vietato gettare in terra carta e qualsiasi tipo di rifiuto;
- l) è obbligatorio gettare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nel quartiere fieristico;
- m) segnalare immediatamente allo staff di UMBRIAFIERE qualsiasi anomalia o situazione di cui si viene a conoscenza che possa costituire un pericolo per le persone presenti nel quartiere fieristico.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

6. Rischi di Interferenze e misure di prevenzione e protezione da attuare

Nella tabella seguente sono individuate le potenziali situazioni che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei vari soggetti coinvolti alle attività individuate nel precedente paragrafo 4, nonché l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi.

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
1	Accesso a piedi all'interno dei padiglioni, del centro congressi e dei piazzali e aree esterne.	Inciampo, caduta, urti, tagli, ferite, punture, scivolamenti, schiacciamento. Contatti con attrezzature. Incendio ed Esplosione Elettrocuzione Esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici	Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza. Rispetto della segnaletica di sicurezza. Divieto assoluto di accedere ai locali tecnici e ai luoghi in cui è presente un divieto di accesso senza una specifica autorizzazione. Divieto assoluto di aprire quadri elettrici di qualunque tipologia e per qualsiasi motivo. Non intralciare le vie di transito e le uscite di emergenza. Attenersi alle disposizioni del presente D.U.V.R.I.. Utilizzo scarpe antinfortunistica con protezione del piede dallo schiacciamento e con suola impermeabile antiscivolo.
2	Accesso di veicoli all'interno dei padiglioni.	Investimenti e urti tra persone e veicoli e tra veicoli e veicoli, sovraccarichi sul pavimento, danneggiamenti strutturali.	Divieto di accesso di veicoli all'interno dei padiglioni salvo deroghe per eventi particolari e/o specifica autorizzazione di UMBRIAFIERE.
3	Accesso di veicoli a combustione all'interno dei padiglioni.	Inalazione di gas di scarico (prodotti di combustione).	Divieto di accesso di veicoli all'interno dei padiglioni salvo deroghe per eventi particolari e/o specifica autorizzazione di UMBRIAFIERE.
4	Accesso ai padiglioni di veicoli privi di ruote gommate.	Danneggiamenti strutturali.	Divieto assoluto di accesso.

 Agriumbria LA FORZA DELLA FILIERA 27-29 MARZO 2026 MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA ZOO TECNOLOGIA ALIMENTAZIONE	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	--

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
5	Guida di veicoli all'interno dei padiglioni.	Investimenti di persone durante le manovre, urti con parti strutturali durante le manovre.	Conduzione da parte di personale addestrato. Eseguire le manovre con estrema cautela. Obbligo di assistenza per le segnalazioni durante le manovre.
6	Sovraccarico massimo ammesso sui pavimenti 1.000 Kg/m ²	Cedimenti e danneggiamenti strutturali, instabilità dei mezzi e dei carichi.	Divieto di sovraccarichi e carichi concentrati sui pavimenti superiori a 1.000 Kg/m ² .
7	Applicazione di carichi alla struttura edilizia dei padiglioni	Crolli, danneggiamenti strutturali, danneggiamenti agli impianti.	Divieto assoluto di applicare qualunque tipo di carico alla struttura dei padiglioni.
8	Mantenimento di una viabilità pedonale sicura durante i montaggi e lo smontaggio. Interferenze fra diversi soggetti operanti.	Investimento da parte di veicoli e/o materiali. Cadute per ostacoli sulle vie di circolazione.	Mantenimento di una percorribilità sicura delle vie di circolazione con le attività in svolgimento.
9	Presenza di personale di altre ditte che opera in aree di lavoro attigue e transita negli spazi comuni	Inciampo, caduta, urti, tagli, ferite, punture, scivolamenti, schiacciamento. Contatti con attrezzature. Incendio ed Esplosione Elettrocuzione	Delimitare la propria area di lavoro. Interruzione temporanea delle lavorazioni qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all'interno di detta area o nelle immediate vicinanze.
10	Utilizzo di gas compressi o liquefatti, combustibili, comburenti o inerti	Fuga di gas, esplosione, incendio	Assoluto divieto di introduzione e di uso nel Quartiere Fieristico senza specifiche autorizzazioni scritte da UMBRIAFIERE
11	Produzione di materiale di rifiuto solido risultante dalle lavorazioni di allestimento e smontaggio.	Scivolamenti, inciampi, urti, incendio.	Immediato allontanamento di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di allestimento e montaggio.

 Agriumbria LA FORZA DELLA FILIERA 27-29 MARZO 2026 MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA ZOO TECNO ALIMENTAZIONE	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
--	---	------------------------------

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
12	Uso di attrezzature di lavoro. Interferenze fra i diversi soggetti operanti nel quartiere fieristico.	Rischi infortunistici di natura meccanica (investimento, schiacciamento, urti, tagli, cadute di materiale dall'alto, ecc.) Elettrocuzione Incendio Esplosione	Obbligo di utilizzo all'interno del quartiere fieristico di attrezzature di lavoro in possesso dei requisiti di sicurezza così come indicati dall'art. 70 del D.Lgs. n° 81/2008. Divieto di utilizzo di attrezzature in contesti dove tale utilizzo può generare un rischio per la sicurezza e/o la salute di altri soggetti presenti a qualsiasi titolo nel quartiere fieristico. Nel caso di utilizzo di attrezzature in luoghi con rischio di interferenze con altri soggetti è fatto obbligo all'utilizzatore delle attrezzature di: ▪ informare i soggetti presenti nell'area della situazione di rischio e individuare collegialmente le misure di prevenzione più idonee da attuare, utilizzando il principio della massima sicurezza tecnicamente possibile; ▪ segnalare e circoscrivere con nastro bianco/rosso l'area di rischio; ▪ imporre a chiunque il divieto di accesso all'area di rischio; ▪ utilizzo di DPI ad alta visibilità per gli operatori che agiscono all'interno dell'area di rischio

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	--	---

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
13	Uso di apparecchi di sollevamento. Interferenze fra i diversi soggetti operanti nel quartiere fieristico.	Caduta dall'alto di materiali sollevati e trasportati. Contatti accidentali con linee elettriche aeree, infrastrutture e altri apparecchi di sollevamento	Assoluto divieto di introdurre nel Quartiere Fieristico attrezzature non idonee al sollevamento e non in regola con i collaudi, le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente e con le manutenzioni previste dal costruttore. Divieto di passare con carichi sospesi al di sopra di persone. Divieto di lasciare incustoditi gli apparecchi di sollevamento con i carichi sospesi. Rispettare le distanze di sicurezza da linee elettriche aeree, infrastrutture e altri apparecchi di sollevamento. Obbligo di uso per gli operatori di DPI ad alta visibilità.
14	Utilizzo di carrelli elevatori, autogru, gru su autocarro, piattaforme mobili elevabili (PLE)	Investimento di persone a terra, sbilanciamento e caduta dei carichi, caduta di materiale dall'alto, ribaltamento del mezzo.	Utilizzare solo attrezzature conformi alle disposizioni di cui agli articoli 70, 71 e 72 del D.Lgs. n° 81/2008. Il personale che utilizza tali attrezzature deve essere in possesso dell'abilitazione e prevista dall'articolo 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025. Utilizzo dei D.P.I. a protezione del capo, delle mani e dei piedi. Utilizzo di indumenti ad alta visibilità.
15	Montaggio e smontaggio allestimenti vie di transito esterne	Investimento da parte di veicoli, mezzi di trasporto e incidenti tra veicoli	Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale. Mantenere il limite di velocità di previsto nel presente D.U.V.R.I. ed ove necessario marciare a passo d'uomo. Utilizzo di indumenti ad alta visibilità.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
16	Montaggio e smontaggio allestimenti interne ed esterne. aree	Rischi infortunistici di natura meccanica (investimento, schiacciamento, urti, tagli, cadute di materiale dall'alto, ecc.) Cedimenti strutturali Incendio Esplosione	È fatto obbligo agli allestitori ed espositori di: • attuare quanto previsto nel presente documento; • rispettare le limitazioni d'uso dei padiglioni, vedasi segnaletica esistente, portate pavimenti, dimensioni porte e limiti d'altezza; • rimozione dei materiali di risulta delle lavorazioni; • pulizia e sgombero delle vie di transito; • comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza; • mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti; • attenersi alla segnaletica di sicurezza; • divieto di intervenire e/o manomettere serramenti, porte e portoni; • utilizzo corretto dei serramenti e delle porte e portoni ed in particolare del dispositivo di apertura e chiusura; • informare dei rischi i soggetti presenti in prossimità dell'area di montaggio e smontaggio degli allestimenti; • eseguire i montaggi e gli smontaggi degli allestimenti utilizzando il principio della massima sicurezza tecnicamente possibile; • segnalare e circoscrivere con nastro bianco/rosso le aree a rischio specifico quando tale rischio non possa essere evitato; • imporre ai non addetti ai lavori il divieto di accesso all'area in allestimento; • utilizzo dei seguenti D.P.I.: casco di protezione del capo; scarpe antinfortunistica con protezione dallo schiacciamento e con suola impermeforabile antiscivolo; indumenti ad alta visibilità; guanti contro rischi meccanici.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
17	Montaggio e smontaggio allestimenti aree interne ed esterne	Incendio Esplosione	Divieto senza la preventiva autorizzazione scritta di: ▪ introduzione liquidi e gas infiammabili ▪ lavorazioni a caldo o a fiamma libera ▪ introduzione apparecchi per riscaldamento Divieto di fumare, Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie, mantenere gli Impianti elettrici in efficienza e sicurezza.
18	Montaggio e smontaggio allestimenti aree interne ed esterne – Impianti elettrici.	Elettrocuzione Incendio Esplosione	Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sulle cassette di utenza e sui quadri elettrici. Attenersi alle disposizioni per la realizzazione degli impianti elettrici contenute nel presente D.U.V.R.I.. Divieto assoluto di intervenire sugli impianti elettrici senza la preventiva autorizzazione scritta di UMBRIAFIERE.
19	Allaccio ai servizi acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono.	Elettrocuzione, intralci alla circolazione ed in generale relativi alla impropria esecuzione dell'allaccio ai punti di fornitura e degli impianti	Divieto di allaccio a tutti gli impianti tecnologici da parte di persone non espressamente autorizzate da UMBRIAFIERE.
20	Area espositiva durante la manifestazione aree esterne	Inciampo, caduta, presenza di pozzetti privi di copertura	Rimozione dei rifiuti. Pulizia e sgombero delle vie di transito negli stand ed in prossimità degli stessi. Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza. Mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti. Rispettare le disposizioni della segnaletica di sicurezza.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
21	Area espositiva durante la manifestazione aree esterne	Incendio Esplosione	Divieto senza la preventiva autorizzazione scritta di: • introduzione liquidi e gas infiammabili • lavorazioni a caldo o a fiamma libera • introduzione apparecchi per riscaldamento Divieto di fumare, Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie, mantenere gli Impianti elettrici in efficienza e sicurezza.
22	Area espositiva durante la manifestazione aree esterne	Elettrocuzione Incendio Esplosione	Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sulle cassette di utenza e sui quadri elettrici. Attenersi alle disposizioni per la realizzazione degli impianti elettrici contenute nel presente D.U.V.R.I.. Divieto assoluto di intervenire sugli impianti elettrici senza la preventiva autorizzazione scritta di UMBRIAFIERE.
23	Area espositiva durante la manifestazione vie di transito esterne	Investimento da veicoli, mezzi di trasporto	Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale, mantenere il limite di velocità previsto nel presente D.U.V.R.I. ed ove necessario marciare a passo d'uomo. Presidiare gli attraversamenti di padiglione
24	Microclima sfavorevole per lavoro in esterno o in ambienti non climatizzati	Esposizioni a correnti d'aria, e a temperature non confortevoli (freddo).	In caso di freddo per attività in luoghi privi di riscaldamento o all'esterno i lavoratori devono essere muniti di idonei indumenti protettivi contro le intemperie.

  27-29 MARZO 2026 MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA ZOOLOGIA ALIMENTAZIONE	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	------------------------------

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
25	Attività di Pulizia	Contatti con attrezzature. Esposizione a sostanze pericolose. Scivolamenti. Urti. Tagli e ferite.	Rispetto della segnaletica di sicurezza. Sgombero delle vie di transito. Utilizzare sostanze chimiche e prodotti pericolosi solo se conservati nei contenitori originali. Acquisire le schede di sicurezza dei prodotti e informare il personale sull'eventuale pericolosità di tali prodotti. Attenersi alle disposizioni del presente documento. Utilizzo di idonei D.P.I. quali guanti, mascherine, occhiali contro il rischio di spruzzi e schizzi negli occhi, scarpe antinfortunistica con protezione dallo schiacciamento e con suola impermeabile antiscivolo.
26	Assenza di Formazione Generale e Specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori impiegati nell'approvvigionamento, allestimento, smontaggio spazi espositivi.	Rischi infortunistici di natura meccanica (investimento, schiacciamento, urti, tagli, cadute dall'alto, ecc.) Elettrocuzione Incendio ed Esplosione Esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici	I lavoratori che a vario titolo opereranno all'interno del quartiere fieristico per l'allestimento e smontaggio stand e spazi espositivi per conto dell'Organizzatore, degli Espositori e degli Allestitori dovranno essere tutti in possesso della Formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n° 81/2008 eseguita in conformità a quanto previsto dall'A.S.R. del 17/04/2025.
27	Utilizzo di fiamme libere, accensione di fuochi, uso di fornelli a gas compressi o liquefatti, uso di stufe.	Incendio, esplosione	Divieto assoluto di utilizzo di fiamme libere, accensione di fuochi, uso di fornelli a gas compressi o liquefatti, uso di stufe
28	Fumo di sigaretta o sigari in prossimità di materiali combustibili	Incendio	Divieto assoluto fumare in prossimità di materiali combustibili, anche in luoghi all'aperto.

 Agriumbria LA FORZA DELLA FILIERA 27-29 MARZO 2026 MOSTRA NAZIONALE AGRICOLTURA ZOO TECNOLOGIA ALIMENTAZIONE	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	------------------------------

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
29	Utilizzo di vernici e solventi, produzione di polveri o fumi, liberazione di fibre.	Inalazione di sostanze tossiche o nocive o irritanti, incendio	L'utilizzo di vernici e solventi all'interno del quartiere fieristico deve essere espressamente autorizzato da UMBRIAFIERE in caso contrario è fatto assoluto divieto di utilizzare a chiunque vernici e solventi. Divieto di svolgere qualunque tipo di attività che generano polveri, fumi e fibre, potenzialmente nocive per la salute delle persone presenti a qualsiasi titolo nel quartiere fieristico. Qualora le attività che generano polveri, fumi e fibre non possono essere evitate, è fatto obbligo al soggetto che svolge tali attività di utilizzare sistemi di captazione e smaltimento adeguati e/o previo accordo con UMBRIAFIERE, provvedere ad una ventilazione adeguata dei luoghi. Inoltre occorre: ▪ segnalare e circoscrivere con nastro bianco/rosso l'area di rischio; ▪ imporre a chiunque il divieto di accesso all'area di rischio; ▪ utilizzo di DPI per le vie respiratorie e DPI ad alta visibilità per gli operatori che agiscono all'interno dell'area di rischio.
30	Spandimento di prodotti pericolosi sul pavimento: nafta, benzina, solventi, sostanze corrosive in genere, oli.	Incendio, Inalazione di vapori nocivi ed irritanti, danneggiamenti alla pavimentazione, cadute.	Divieto assoluto di spandimento di prodotti pericolosi su pavimenti. Obbligo di presenza in sito di materiali assorbenti in caso di pericolo di spandimento accidentale di prodotti pericolosi.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	---

N.	Situazione	Rischi	Misure di prevenzione e protezione da attuare
31	Introduzione di materiali pericolosi nei padiglioni	Incendio	Divieto assoluto di introduzione di materiali pericolosi nei padiglioni
32	Evacuazione degli ambienti in caso di emergenza.	Impossibilità di immediato abbandono del padiglione per portarsi in luogo sicuro.	Mantenimento della fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza.
33	Incendio ed Evacuazione	Non sapere cosa fare	Attenersi alle disposizioni degli Addetti Antincendio. Evacuare a piedi dal quartiere fieristico utilizzando le vie di fuga e le uscite di emergenza segnalate. E' rigorosamente vietato utilizzare mezzi di trasporto per l'evacuazione dal quartiere fieristico.

	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	--	---

7. Dispositivi di Protezione Individuale conseguenti ai rischi di interferenza

Nella tabella seguente si elencano i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) che devono indossare i lavoratori impiegati dall'ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE all'interno del quartiere fieristico per le attività di cui al precedente paragrafo 4.

N.	Rischi	D.P.I. da utilizzare	Area di utilizzo
1	Scivolamento Urti del piede Schiacciamento del piede	Calzature di sicurezza con punta resistente allo schiacciamento e suola resistente allo scivolamento e al perforamento conformi alla Norma UNI EN 20345.	In tutto il quartiere fieristico.
2	Investimento da parte di autoveicoli e/o macchine operatrici (PLE, carrelli elevatori, gru su autocarro, ecc.)	Indumenti ad alta visibilità (gilet) conformi alle Norme UNI EN 340 e UNI EN 471.	In tutto il quartiere fieristico nelle aeree in cui operano macchine operatrici (PLE, carrelli elevatori, gru su autocarro, ecc.) e nelle aree di transito degli autoveicoli.
3	Caduta dall'alto	Imbracatura anticaduta completa di cordino e moschettone per lavori in altezza conforme alle Norme UNI EN 358 e UNI EN 361.	In tutto il quartiere fieristico durante l'esecuzione di lavori ad un'altezza superiore a 2 metri.
4	Caduta di materiale dall'alto	Casco di protezione per la testa conforme alla Norma UNI EN 397	In tutto il quartiere fieristico al di sotto delle aree in cui vengono svolti lavori in altezza.
5	Rischi infortunistici di natura meccanica	Guanti di protezione contro i rischi meccanici conformi alle Norme UNI EN 420 e EN 388.	In tutto il quartiere fieristico durante l'esecuzione di lavori che implicano rischi di natura meccanica (schiacciamento, urti, tagli, ecc.)
6	Esposizione a polveri e sostanze pericolose	Facciale Filtrante di protezione delle vie respiratorie contro aerosol e/o polveri, classe di protezione FFP2 conforme alla Norma UNI EN 149.	In tutto il quartiere fieristico durante l'esecuzione di lavorazioni che possono comportare la presenza di aerosol e/o polveri aereo disperse.
		Guanti di protezione contro rischi chimici conformi alle Norme UNI EN 420 e EN 374	In tutto il quartiere fieristico durante l'esecuzione di operazioni che prevedono il contatto accidentale con agenti chimici.

 	D.U.V.R.I. Documento Unico dei Rischi Interferenziali per gli Espositori, Allestitori e Fornitori Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	Rev. 0 del 05/03/2026
---	---	--

Per quanto sopra esposto è fatto obbligo all'ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE di dotare i propri lavoratori dei D.P.I. indicati nella precedente tabella e di vigilare sul rispetto dell'obbligo di utilizzo.

Inoltre, resta l'obbligo in capo al datore di lavoro di ogni singolo ESPOSITORE, ALLESTITORE e FORNITORE di dotare i propri lavoratori dei necessari e idonei D.P.I. previsti dal proprio Documento di Valutazione dei Rischi in relazione alle specifiche mansioni dei lavoratori.

8. Costi per la sicurezza

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. l'ESPOSITORE dovrà provvedere al calcolo dei costi per la sicurezza da corrispondere ai propri ALLESTITORI e FORNITORI per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali presenti durante le lavorazioni, nonché dalle disposizioni previste nel presente D.U.V.R.I..

Tali costi dovranno essere corrisposti dall'ESPOSITORE ai propri ALLESTITORI e FORNITORI con le modalità indicate nel contratto/accordo di appalto, fornitura o servizio stipulato tra l'ESPOSITORE e i propri ALLESTITORI e FORNITORI.